

Codice A1604B

D.D. 13 aprile 2022, n. 155

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato San Bernardo - codice univoco TO-P-06293, ubicato nel Comune di Scalenghe (TO), gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 155/A1604B/2022

DEL 13/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato San Bernardo - codice univoco TO-P-06293, ubicato nel Comune di Scalenghe (TO), gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Scalenghe (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 31/01/2022, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 27/01/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *San Bernardo* - codice univoco TO-P-06293, situato nel medesimo Comune di Scalenghe e a servizio dell’acquedotto comunale - dati catastali di ubicazione dell’opera: foglio di mappa n. 23, mappale n. 360.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Il pozzo è ubicato nel settore centrale del territorio comunale, a Nord-Ovest del concentrico e a Sud-Est di località Pieve, ad una quota di 263 metri s.l.m., in un’area sub-pianeggiante debolmente inclinata verso Est e caratterizzata dalla presenza di blande ondulazioni trasversali.

L’assetto litostratigrafico di questo settore di pianura è contraddistinto dalla sovrapposizione di due distinti complessi: il primo, e più superficiale, comprende i depositi alluvionali riferibili al Pleistocene superiore-Olocene, che sono prevalentemente rappresentati da materiali di natura ghiaioso-sabbiosa con intercalazioni di sedimenti a granulometria fine che costituiscono livelli di varia potenza; tali depositi rappresentano l’acquifero superficiale e sono caratterizzati da permeabilità da alta (livelli ghiaioso-sabbiosi) a scarsa (in corrispondenza dei limi sabbiosi). Il secondo complesso è formato dalle alternanze di sedimenti ghiaioso-sabbiosi, con termini argillosi

in *facies villafranchiana*, nei cui depositi grossolani e ben permeabili sono contenute varie falde in pressione confinate da livelli fini, che costituiscono dei diaframmi impermeabili; tali falde rappresentano il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, sia per la produttività, sia per il notevole grado di protezione garantito dai setti impermeabili nei confronti di eventuali fenomeni di inquinamento trasmessi dalla superficie, che si sviluppano con spessori non uniformi. La significativa continuità della circolazione idrica su grande scala (livello regionale) si ritiene presente per profondità maggiori di 45-50 metri; oltre tale limite, i livelli argillosi e limosi appaiono come lenti discontinue, permettendo l'interscambio delle acque: si tratta, in ogni caso, di un sistema idrico multifalda ben separato e distinto per caratteristiche idrodinamiche da quello monofalda sovrastante.

Nell'area in cui è localizzato il pozzo, il territorio - a prato e di proprietà del gestore S.M.A.T. S.p.A. - è delimitato verso l'esterno tramite recinzione; all'interno dell'area recintata, di forma poligonale, sono presenti - oltre al pozzo, protetto in superficie da un locale tecnico dedicato realizzato con pareti in muratura e porta stagna sopraelevato rispetto al piano-campagna al fine di evitare eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide all'interno in caso di allagamento dei terreni limitrofi - le infrastrutture idrauliche per il collegamento delle acque emunte in rete. Il pozzo è profondo 111 metri dal piano-campagna, filtra tra -60,4 e -63,4 metri e tra -67,5 e -78,1 metri e ha una portata di esercizio di 25 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/06/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/04/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/04/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo *San Bernardo*, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 217 metri s.l.m., ovvero a -46 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 25 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato, valutata con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, per una superficie di 824 metri quadrati; tale zona è stata definita tenendo conto delle condizioni locali, in modo da considerare l'areale attualmente già sottoposto a tutela e recintato per una migliore gestione operativa;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 7.488,128 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 12.881,259 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 8 - COMUNE DI SCALENGHE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo San Bernardo - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade in un contesto territoriale agricolo e per tale motivo è stato redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Sono inoltre presenti, in posizione marginale, alcuni edifici di civile abitazione non allacciati alla rete fognaria, una strada sterrata che permette di raggiungere l'area in cui è collocata l'opera di presa che, tuttavia, non rappresenta una fonte di potenziale

pericolo per la modesta densità di traffico e per il fatto che l'acquifero captato dal pozzo è esclusivamente quello profondo e un pozzo ad uso agricolo, anch'esso non ritenuto una fonte di potenziale pericolo in quanto ha una profondità pari a 25 metri e capta, quindi, esclusivamente l'acquifero superficiale. La zona di tutela assoluta ricade, invece, all'interno di un'area recintata gestita da S.M.A.T. S.p.A. in cui sono presenti prati non oggetto di concimazione/diserbo chimico.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 13/10/2021, ha trasmesso al Comune di Scalenghe (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *San Bernardo* - codice univoco TO-P-06293, ubicato nel medesimo Comune di Scalenghe e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Scalenghe (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 11/11/2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso le zone di rispetto siano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, nelle quali è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- in relazione alla presenza di abitazioni non allacciate alla rete fognaria situate in posizione marginale rispetto all'area di salvaguardia, è necessario effettuare un censimento aggiornato della presenza di fosse Imhoff e pozzi neri o disperdenti al fine di evidenziare lo stato dei manufatti e i potenziali rischi connessi a possibili perdite; per ciò che concerne gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza nei fabbricati di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- per quanto riguarda la presenza di un pozzo ad uso agricolo all'interno della zona di rispetto ristretta, è necessario ostacolare qualsiasi uso improprio dello stesso al fine di scongiurare il rischio che possa costituire, in caso di abbandono o mancato presidio, via preferenziale per eventuali sversamenti;
- in relazione alla presenza di un'infrastruttura viaria, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; dovrà altresì essere assicurata la costante

- manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
 - l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16/11/2021, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) sia presso il pozzo stesso, sia presso la rete di distribuzione afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i mappali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo *San Bernardo*, nei quali è stata riscontrata la prevalenza di terreni destinati ad attività di agricoltura intensiva e caratterizzati dalla presenza di cereali a ciclo-autunno vernino (frumento) e primaverile-estivo (mais). La proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica come i terreni agrari nella zona di rispetto ristretta e allargata siano ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata come alta-moderatamente alta; tali terreni hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 10/02/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile denominato *San Bernardo*, ubicato nel Comune di Scalenghe (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati situati in posizione marginale e privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza del pozzo ad uso agricolo ricadente all'interno della zona di rispetto ristretta, ostacolandone qualsiasi uso improprio al fine di scongiurare il rischio che possa costituire, in caso di abbandono o mancato presidio, via preferenziale per eventuali sversamenti;
- rilevata la presenza di un pozzo ad uso agricolo all'interno della zona di rispetto ristretta, si raccomanda - fatti salvi gli obblighi del concessionario - agli enti preposti di verificare la regolare realizzazione dello stesso, affinché sia evitato il rischio che le opere costituiscano via preferenziale per eventuali sversamenti e di vigilare che non insorgano potenziali rischi, specialmente in caso di abbandono o mancato presidio;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 13/10/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Scalenghe (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *San Bernardo* - codice univoco TO-P-06293, ubicato nel medesimo Comune di Scalenghe e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 11/11/2021 - prot. n. 101991;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 16/11/2021 - prot. n. 0105939;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 21, in data 27/01/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 31/01/2022 - prot. n. 0000318/2022, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/08/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/06/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *San Bernardo* - codice univoco TO-P-06293, ubicato nel Comune di Scalenghe (TO), gestito dalla S.M.A.T. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 8 – COMUNE DI SCALENGHE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo San Bernardo - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 25 l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia del pozzo *San Bernardo*, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in

Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia, dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/05/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Scalenghe (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Scalenghe - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Scalenghe, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e


convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
- rilevata la presenza di un pozzo ad uso agricolo all'interno della zona di rispetto ristretta, si raccomanda - fatti salvi gli obblighi del concessionario - agli enti preposti di verificare la regolare realizzazione dello stesso, affinché sia evitato il rischio che le opere costituiscano via preferenziale per eventuali sversamenti e di vigilare che non insorgano potenziali rischi, specialmente in caso di abbandono o mancato presidio;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



● Pozzo San Bernardo
 Cod. univoco TO-P-06293
 Coord. WGS84/UTM 32N: 380310 E - 4972100 N
 Foglio 23 particella 360

➔ Direzione di flusso della falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto Terreni

- Fogli (C.T. Comune di Scalenghe)
- Particelle (C.T. Comune di Scalenghe)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Scalenghe	23	360

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Scalenghe	23	5p. – 6p. -125p. – 137p. – 226p. – 327p.
Scalenghe	24	103p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Scalenghe	23	5p. – 6p. -125p. – 137p. – 226p. – 327p.
Scalenghe	24	103p. – 109p. – 110p.